

Risposta al documento di consultazione Consob del 21 luglio 2017 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

La Commissione Europea, nell'ambito di " eGovernment Action Plan 2011-2015", ha posto agli stati membri l'obiettivo di semplificare i processi amministrativi per le imprese e per i cittadini, promuovendo la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni per evitare che gli stessi dati siano forniti più volte ad enti pubblici diversi.

Un esempio di semplificazione a livello nazionale, è dato dall'introduzione del formato elaborabile per i bilanci di esercizio depositati al Registro delle Imprese, che ne ha consentito la fruizione diretta ad Agenzia delle Entrate che ha potuto eliminare la parte del quadro RS, modello Unico Sc, che comunicava all'anagrafe tributaria i valori dei prospetti quantitativi del bilancio.

Questa semplificazione, attivata nel 2011, ha consentito alle imprese di non dover inserire nel modello Unico SC circa 80 valori dichiarati già nel bilancio di esercizio depositato presso R.I.

Proseguendo nel processo di semplificazione fortemente auspicato dalla Commissione Europea, per i soli soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, si propone pertanto di non richiedere la trasmissione a Consob delle dichiarazioni non finanziarie, ma richiederne la pubblicazione al registro delle imprese che si incaricherà di trasmetterle a Consob nei tempi stabiliti dall'Articolo 3 del regolamento in consultazione.

La dichiarazione non finanziaria è infatti comunque oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, in calce alla relazione sulla gestione o come documento a parte (d.lgs. 254-2016 art.5), pertanto sarà presentata con gli altri documenti che secondo normativa accompagnano il bilancio pubblicato sul registro delle imprese, tra cui la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione del revisore legale ed il verbale di approvazione dell'assemblea.

E' inoltre auspicabile che il sito internet dei soggetti sopra citati sia indicato in modo certo e non ambiguo.

Date queste premesse si propongono le seguenti modifiche:

Modifiche proposte:

Articolo 2 (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)

E' richiesta la modifica del punto c):

- c) I soggetti che non appartengono alle categorie ai punti a) *emittenti quotati* e b) *emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante* di cui all'art.2 bis del Regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet.

Sostituito da

- c) I soggetti che non appartengono alle categorie ai punti a) *emittenti quotati* e b) *emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante* di cui all'art.2 bis del Regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet **iscritto nel registro delle imprese**.

Articolo 3 (Informazioni da fornire alla Consob)

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 comma 1 lettera c , trasmettono alla Consob ...*omissis*.. la dichiarazione non finanziaria entro 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese...*omissis*..

Sostituito da

1. **Il registro delle imprese trasmette a Consob**, entro 15 giorni decorrenti dal deposito sul registro, la dichiarazione non finanziaria dei soggetti indicati nell'articolo 1 comma 1 lettera c....*omissis*.

Roma, 22 settembre 2017